

MEDICI SPECIALIZZANDI (risarcimento danno, remunerazione)

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 35376 del 18 dicembre 2023

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991 - Mancato riconoscimento della copertura previdenziale - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, **non si pone in contrasto con la CEDU**, dovendosi escludere - secondo quanto statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, Ruggeri c. Italia - che i diritti a una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale rientrino tra quelli garantiti dalla Convenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 41, Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11761 del 2022 Rv. 664803 – 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 35376 del 18 dicembre 2023

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi iscritti in anni successivi al 1998 ed anteriori al 2006 - Remunerazione ex d.lgs. n. 257 del 1991 - Difficoltà rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

La difficoltà, per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a partire dall'anno accademico 2006/2007) **non si pone in contrasto con i principi della CEDU**, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, Ruggeri c. Italia - il diniego del relativo incremento, preordinato alla salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 267 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8503 del 2020 Rv. 657919 - 01, N. 6355 del 2018 Rv. 648407 - 01, N. 9103 del 2021 Rv. 660867 - 01, N. 41076 del 2021 Rv. 663493 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 25357 del 28 agosto 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Pregiudizio risarcibile - Danno da licenziamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno per tardivo recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE (come modificate dalla dir. 82/76/CEE), non è risarcibile, quale danno ulteriore a quello parametrato all'ammontare della borsa di studio prevista dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, **il pregiudizio derivante dal recesso del datore di lavoro**, motivato in ragione della mancata equipollenza del diploma di specializzazione conseguito dal lavoratore a quelli rilasciati nell'Unione europea, per l'impossibilità di istituire un nesso causale giuridicamente rilevante tra la violazione, da parte dello Stato, dell'obbligo di trasposizione delle suddette direttive e il menzionato recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risarcibilità di tale voce di danno, sul presupposto che esso dovesse ritenersi causalmente riconducibile, in via esclusiva, all'iniziativa del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore non aveva né impugnato il licenziamento né allegato le ragioni che tale impugnativa eventualmente precludessero, avuto riguardo alle previsioni contrattuali e tenuto conto delle circostanze conosciute e delle verifiche esigibili dal datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto).

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223 Massime precedenti Vedi: N. 8889 del 2020 Rv. 657827 - 01, N. 41076 del 2021 Rv. 663493 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 14404 del 24 maggio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Corsi in medicina legale anteriori all'anno accademico 1991/92 - Equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Necessità - Onere della prova.

Ai fini del riconoscimento, in favore dei medici specializzandi che abbiano frequentato un corso di medicina legale anteriormente all'anno accademico 1991/92, del diritto al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, è necessaria la prova in concreto della relativa equipollenza a quelli

previsti in almeno due Stati membri, il cui onere grava sull'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DM min. IUR 31/10/1991, DM min. IUR 30/10/1993 art. 2, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 Massime precedenti Vedi: N. 20303 del 2019 Rv. 654780 - 01, N. 25363 del 2022 Rv. 665442 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 12677 del 10 maggio 2023

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso - Sussistenza - Condizioni.

Il diritto al **risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE**, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo **a partire dal primo gennaio 1983** e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una **specializzazione medica comune** a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 5, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20278 del 2022 Rv. 664953 - 01